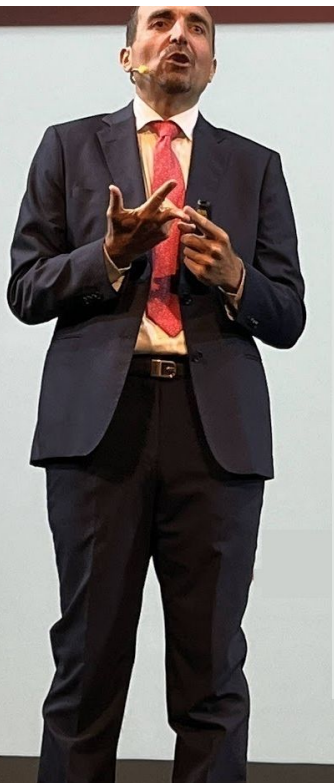


Formazione per dipendenti della P.A.



CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Sessione 2

Maggio

20

Orario (10:00-12:00)
PARTE SECONDA

WEBINAR

Sessione 1 (AFFIDAMENTO DIRETTO): decalogo di sintesi

- 1) Gara informale
- 2) Indagine di mercato
- 3) Determina ex post
- 4) 140/150 mila
- 5) Precedenti esperienze pregresse
- 6) Rotazione
- 7) Miglior rapporto qualità prezzo
- 8) Favor MPMI
- 9) 90% delle procedure
- 10) Anticorruzione

Cod 117

Corso a cura di Simone Chiarelli

Codice dei contratti pubblici



Versione integrale

***Commento articolo per articolo del codice con aggiornamenti ed approfondimenti
(giurisprudenza, prassi, provvedimenti, esempi)***

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) alla luce del decreto correttivo

Sessione 2:
20 maggio 2025 ore 10:00-12:00

Programma

Le procedure di gara (panoramica)
La procedura aperta
Atti di gara (Disciplinare, Capitolato, Bando)
Requisiti di partecipazione
Chiarimenti e FAQ
Apertura della busta A
Seggio di gara e soccorso istruttorio
Apertura delle buste B e C
Commissione e soccorso procedimentale
Ammissione/Esclusione
Verifiche e anomalia
Aggiudicazione
Casistiche particolari
Giurisprudenza più recente
Risposte ai quesiti



Dott. Simone Chiarelli

Già dirigente comunale, autore di pubblicazioni in materia e responsabile scientifico di siti internet di aggiornamento giuridico

Slides

TEST

Attestato

Codice dei contratti pubblici

STRUTTURA

LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE,
DELLA PROGETTAZIONE

LIBRO II - DELL'APPALTO

LIBRO III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL'ANAC. DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE

ALLEGATI

Programmazione

**Diritto
Amministrativo**

Aggiudicazione

Stipula

**Diritto
Civile**

Controllo

Diritto e diritti

**Diritto
Amministrativo**

L. 241/1990

Dlgs 165/2001

Dlgs 82/2005

Contabilità, tributi ...

**Diritto
Civile**

**Codice
civile**

“Norme speciali”

Appalti

**PPP
Concessioni**

Lavori

Servizi

Servizi

Forniture

Lavori

PRINCIPI

Articolo 1.

Principio del risultato

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Articolo 3.

Principio dell'accesso al mercato.

Articolo 1.

Principio del risultato

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'**affidamento** del contratto e della sua **esecuzione** con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei **principi di legalità, trasparenza e concorrenza**.

2. La **concorrenza** tra gli operatori economici è **funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La **trasparenza** è **funzionale** alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

Art. 1. (Principio del risultato)

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del **buon andamento** e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Art. 1. (Principio del risultato)

4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario** per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) **valutare la responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) **attribuire gli incentivi** secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 2.

Principio della fiducia.

Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'**autonomia decisionale dei funzionari pubblici**, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Art. 2. (Principio della fiducia)

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce **colpa grave** la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. **Non costituisce colpa grave** la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Art. 2. (Principio della fiducia)

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano **azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale**, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

Articolo 3.

**Principio dell'accesso
al mercato**

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono**, secondo le modalità indicate dal codice, **l'accesso al mercato** degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo

1. Le disposizioni del codice si **interpretano** e si **applicano** in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

NEWS

DECRETO LEGISLATIVO

31 dicembre 2024, n. 209.

**Disposizioni integrative e correttive al
codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

(GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45)

Contenuti fondamentali:

Contratti collettivi: Il decreto introduce nuove disposizioni in merito all'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai contratti pubblici, privilegiando quello con maggiore rappresentatività comparativa a livello nazionale.

Equo compenso: Viene ribadito il principio dell'equo compenso per i prestatori d'opera, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale.

Procedure sotto soglia: Il decreto introduce alcune semplificazioni per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Piccole e medie imprese e subappalti: Vengono rafforzate le tutele per le piccole e medie imprese e introdotte nuove misure per contrastare il fenomeno del subappalto illegale.

Rating d'impresa: Viene confermata l'importanza del rating d'impresa come strumento di valutazione dell'affidabilità economica e finanziaria degli operatori economici.

Contenuti fondamentali:

Accordo di collaborazione: Il decreto introduce nuove disposizioni in materia di accordi di collaborazione tra le stazioni appaltanti.

Digitalizzazione: Viene sottolineata l'importanza della digitalizzazione dei processi di appalto, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Revisione prezzi: Il decreto introduce nuove regole per la revisione dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di mitigare gli effetti dell'inflazione.

Tutele lavoristiche: Vengono introdotte nuove disposizioni per garantire la tutela dei lavoratori impiegati nei contratti pubblici, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e alla sicurezza sul lavoro.

Altre novità importanti:

Nuovi allegati: Il decreto introduce nuovi allegati al Codice dei Contratti Pubblici, con l'obiettivo di fornire indicazioni più precise e dettagliate sulle procedure di gara.
Incentivi per le stazioni appaltanti: Vengono introdotti incentivi per le stazioni appaltanti che adottano pratiche virtuose e innovative.

Requisiti flessibili per la qualificazione: Vengono introdotti requisiti più flessibili per la qualificazione degli operatori economici, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese.

In sintesi:

Il D.Lgs. 209/2024 rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore semplificazione e trasparenza dei processi di appalto pubblico. Le novità introdotte mirano a favorire la concorrenza, a tutelare i lavoratori e a promuovere l'innovazione.

Micro

Piccole **M**edie **I**mprese

Lotti

Contratti riservati

RTI

Avvalimento

Subappalto

Rotazione

Articolo 11.

**Principio di applicazione dei contratti
collettivi nazionali di settore.**

**Inadempienze contributive e ritardo nei
pagamenti**

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni **è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

2. Nei **documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre** di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **indicano** il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. *(comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024).*

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

2-bis. In presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici (*parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024*) possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele** di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, **in conformità all'allegato I.01** (parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024).

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano**, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

6. In caso di **inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva** relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante **trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente** all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

SOGLIE

Soglie europee (dal 1/1/2024)

	Lavori	Forniture Servizi	Concessioni
Stato	5.538.000 (5.382.000)	143.000 (140.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sub-centrali	5.538.000 (5.382.000)	221.000 (215.000)	5.538.000 (5.382.000)
Sociale All. XIV		750.000	
Speciali	5.538.000 (5.382.000)	443.000 (431.000)	
Sociale All. XIV	5.538.000 (5.382.000)	1.000.000	

Sotto-soglie dal 1/1/2024

Lavori

fino a 150.000

(affidamento diretto)

150.000
1.000.000

5

1.000.000
5.538.000

10

**Soglia europea
5.538.000**

Servizi & Forniture

fino a 140.000

(affidamento diretto)

Sub-centrali
140.000 - 221.000

5

Centrali 140.000 - 143.000

5

Sociale 140.000 - 750.000

5

Soglia europea - SERVIZI
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

Soglia europea - FORNITURE
Centrali (143.000)
Sub-centrali (221.000)
Sociali (750.000)

**Importo
stimato**

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'**importo totale pagabile**, al **netto dell'imposta sul valore aggiunto** (IVA), valutato dalla stazione appaltante.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa **qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi** del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

Quando la stazione appaltante prevede **premi** o **pagamenti** per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

**QUINTO
D'OBBBLIGO**

PROROGA TECNICA

IMPORTO STIMATO

ADEGUAMENTO PREZZI

NETTO
IVA

COSTO DEL CICLO DI VITA

Le fasi

Programmazione

Progettazione

Pubblicazione

Affidamento

Esecuzione

Controllo



**Chi fa
che cosa**

A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)

```
graph TD; A["A.U.S.A. (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti)"] --> B["R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)"]; B --> C["R.U.P. (Responsabile Unico Progetto)"]; B --> D["Centri di Costo"];
```

R.A.S.A. (Responsabile per Anagrafe Unica)

R.U.P. (Responsabile
Unico Progetto)

Centri di Costo

- Stazione appaltante - ente concedente
- Centrale di committenza - Soggetto aggregatore
- Dirigente dell'U.O.
- R.U.P.
- Responsabile di fase
- Seggio di gara
- Commissione giudicatrice
- A.N.A.C.
- Governo e Ministeri

RUP

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel **primo atto di avvio** dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di** programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP **tra i dipendenti assunti** anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente** in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. *(periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

... L'ufficio di RUP è **obbligatorio e non può essere rifiutato**. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il **nominativo** del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

**Responsabile
di fase**

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

5. Il **RUP assicura** il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un **piano di formazione per il personale** che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, **è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP**, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le **centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti** designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

COMMISSIONE

**Prezzo più
basso**

Valutazione amministrativa

Valutazione tecnica

Valutazione economica

**Offerta
Economicamente
Più
Vantaggiosa**

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice **può partecipare il RUP**, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **dopo la scadenza del termine** per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, **su richiesta del RUP**, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

2. La commissione è **composta** da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3 o 5



Art. 93. (Commissione giudicatrice)

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adequate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

4. La commissione può riunirsi con **modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, **in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione** di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Conflitto di interessi

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita minaccia** all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà **comunicazione** alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 16. (Conflitto di interessi)

4. Le stazioni appaltanti adottano **misure adeguate** per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

**Decisione
di contrarre**

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

1. **Prima** dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. **In caso di affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Consultazioni preliminari

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Programmazione

Progettazione

**Consultazioni preliminari
di mercato**

Affidamento



Consultazioni preliminari



Tutte le procedure

Prima dell'avvio

Definizione dell'oggetto dell'appalto

Facoltative - non vincolanti

Durante la procedura

Definizione dell'oggetto del soggetto

Condizione di accesso alla gara



Indagini di mercato

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e** *(parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)* concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Articolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

3-bis. L'**allegato I.3** indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. *(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

Le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: **nove** mesi;
- b) procedura ristretta: **dieci** mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: **sette** mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **quattro** mesi;
- e) dialogo competitivo: **sette** mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: **nove** mesi.

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: **cinque** mesi;
- b) procedura ristretta: **sei** mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: **quattro** mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: **tre** mesi.

Procedure

Aperte

Ristrette

**Competitiva
con
negoziazione**

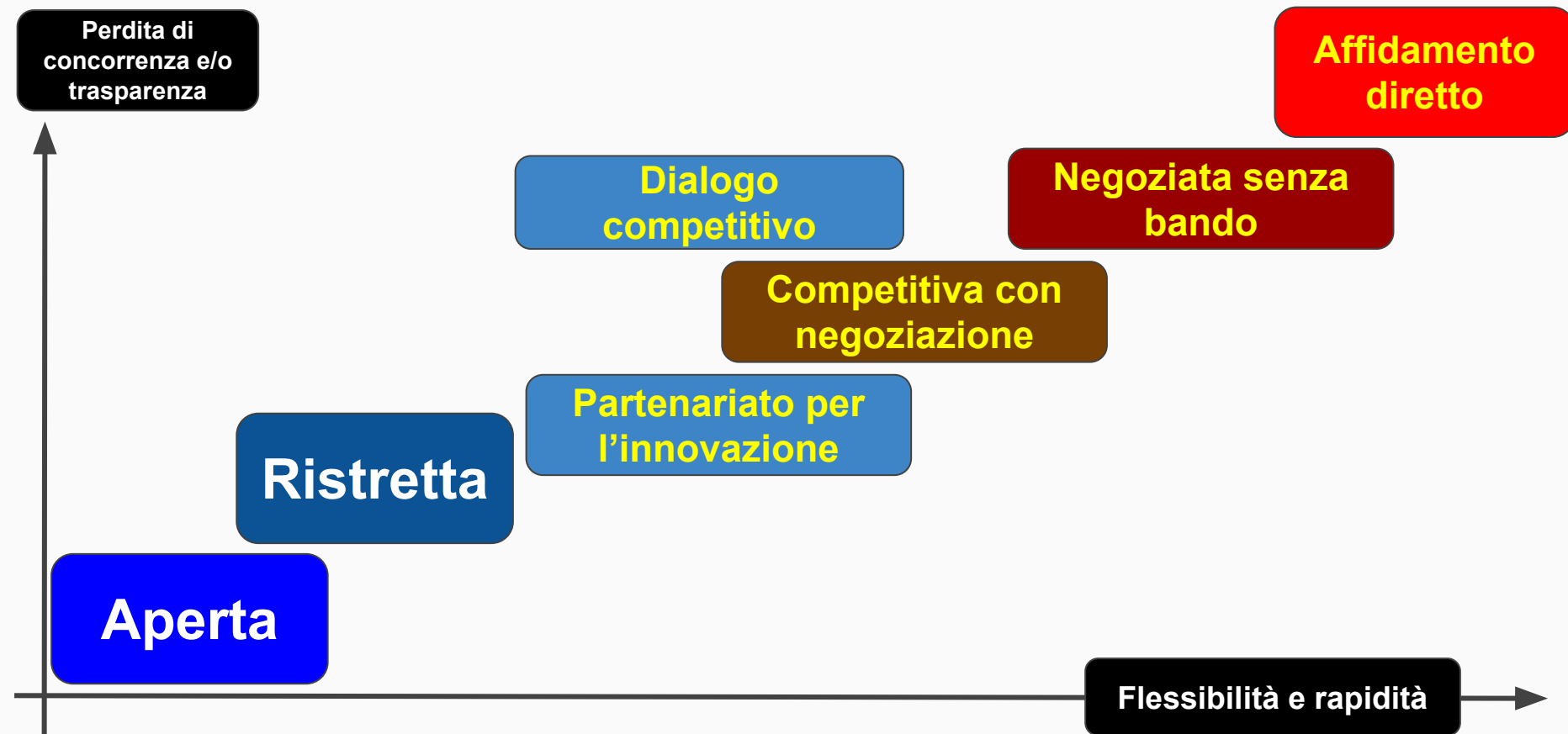
**Dialogo
competitivo**

**Partenariato
per
l'innovazione**

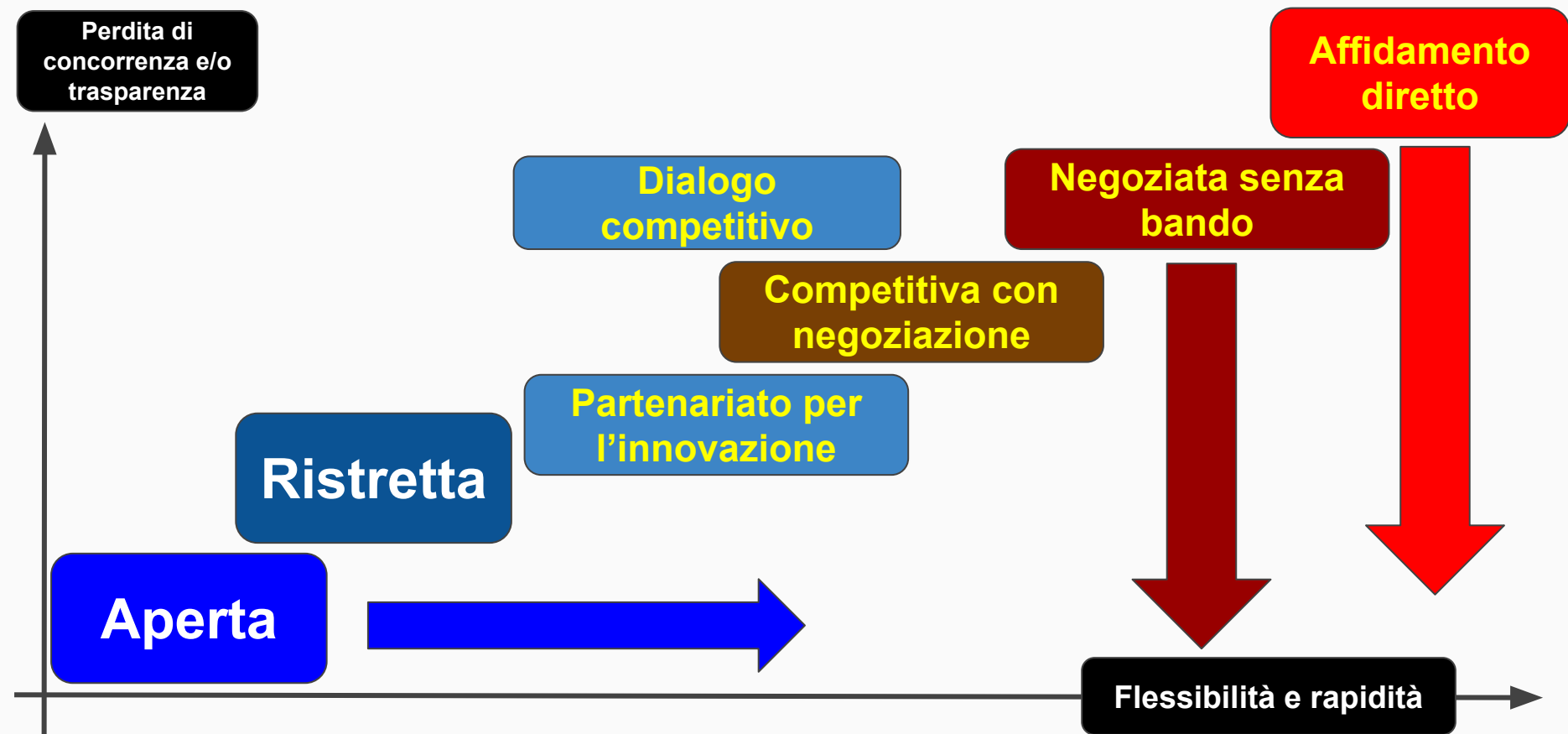
Affidamento diretto

**Negoziata senza
pubblicazione di bando**

Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Procedure di appalto fra trasparenza e efficienza



Decisione a contrarre

Procedura di scelta

Proposta di aggiudicazione

Aggiudicazione

Stipula

Esecuzione



Bando/Avviso/Lettera

Chiarimenti

Istanza/Offerta

Soccorso istruttorio

Ammissione/Esclusione

Busta A
Requisiti
Ord. Gen.

Busta B
Requisiti
tecnici

Busta C
Offerta
economica

FAQ e Chiarimenti

Soccorso istruttorio

Soccorso procedimentale

Anomalia

Prenotazione

Impegno

Pubblicazioni

Aperte

```
graph TD; A[Aperte] -- black arrow --> B[BANDO]; C1[Operatore economico] -- red arrow --> B; C2[Operatore economico] -- red arrow --> B; C3[Operatore economico] -- red arrow --> B; C4[Operatore economico] -- red arrow --> B;
```

The diagram illustrates a process flow. At the top left is a blue box labeled 'Aperte'. A black arrow points from the bottom of this box to a red box labeled 'BANDO' in the center. Surrounding the 'BANDO' box are four gray boxes, each labeled 'Operatore economico'. Red arrows point from each of these four boxes towards the 'BANDO' box, indicating that economic operators are involved in the 'BANDO' process.

BANDO

Operatore economico

Operatore economico

Operatore economico

Operatore economico

Art. 71. (Procedura aperta)

1. Nelle procedure aperte **qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta** in risposta a un **avviso di indizione di gara**.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a **quindici** giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

Art. 71. (Procedura aperta)

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un **avviso di pre-informazione** di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a **quindici** giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Art. 71. (Procedura aperta)

5. In sede di prima applicazione del codice, **l'allegato II.6** è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

A – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL SITO ISTITUZIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE DI UN AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «sito istituzionale della stazione appaltante» (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell'avviso di pre-informazione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 83)

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.

b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;

b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;

c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).

13. Eventualmente, indicare se:

a) si tratta di un accordo quadro;

b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più lotti o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato a uno stesso offerente. Se l'appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'onori ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la compilazione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).
20. Piattaforma digitale ove è possibile inserire le offerte o le domande di partecipazione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica;
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nella Banca Dati ANAC relative all'appalto/agli appalti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.

28. Data d'invio dell'avviso.

29. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Altre eventuali informazioni.

Ristrette

2

Operatore economico A

Operatore economico C

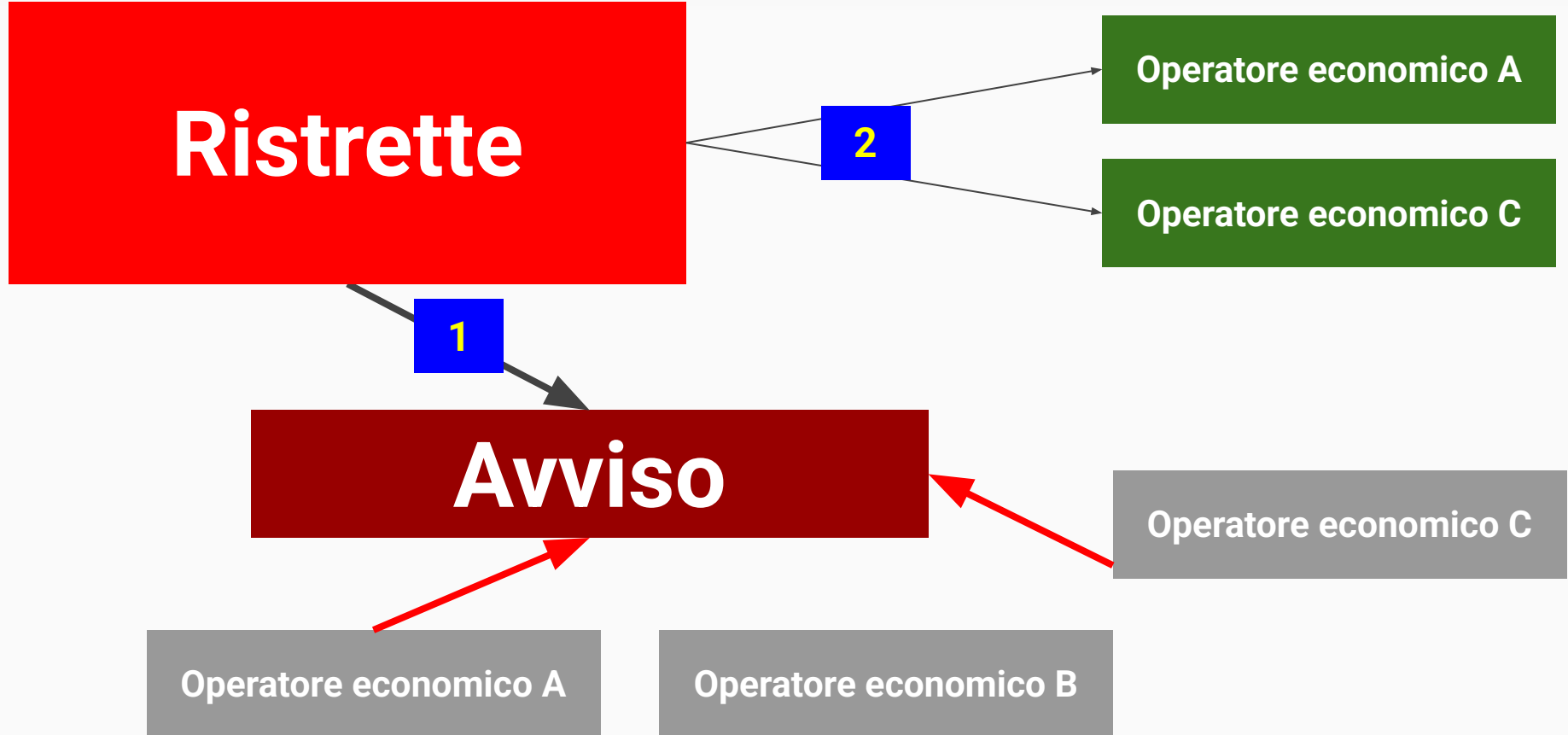
1

Avviso

Operatore economico C

Operatore economico A

Operatore economico B



Art. 72. (Procedura ristretta)

1. Nelle procedure ristrette **qualsiasi operatore economico** può presentare una **domanda di partecipazione in risposta a un avviso** di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Il **termine minimo** per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, **soltanto gli operatori economici invitati** possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **30 trenta giorni** dalla data dell'invito a presentare offerte.

Art. 72. (Procedura ristretta)

4. Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato **l'avviso di pre-informazione** non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a **10 dieci giorni** purché concorrano le seguenti circostanze:

- a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 possono fissare il **termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati**, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Art. 72. (Procedura ristretta)

6. Quando per motivate ragioni di **urgenza** è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a **quindici** giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a **dieci** giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

**Competitiva con
negoziiazione**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

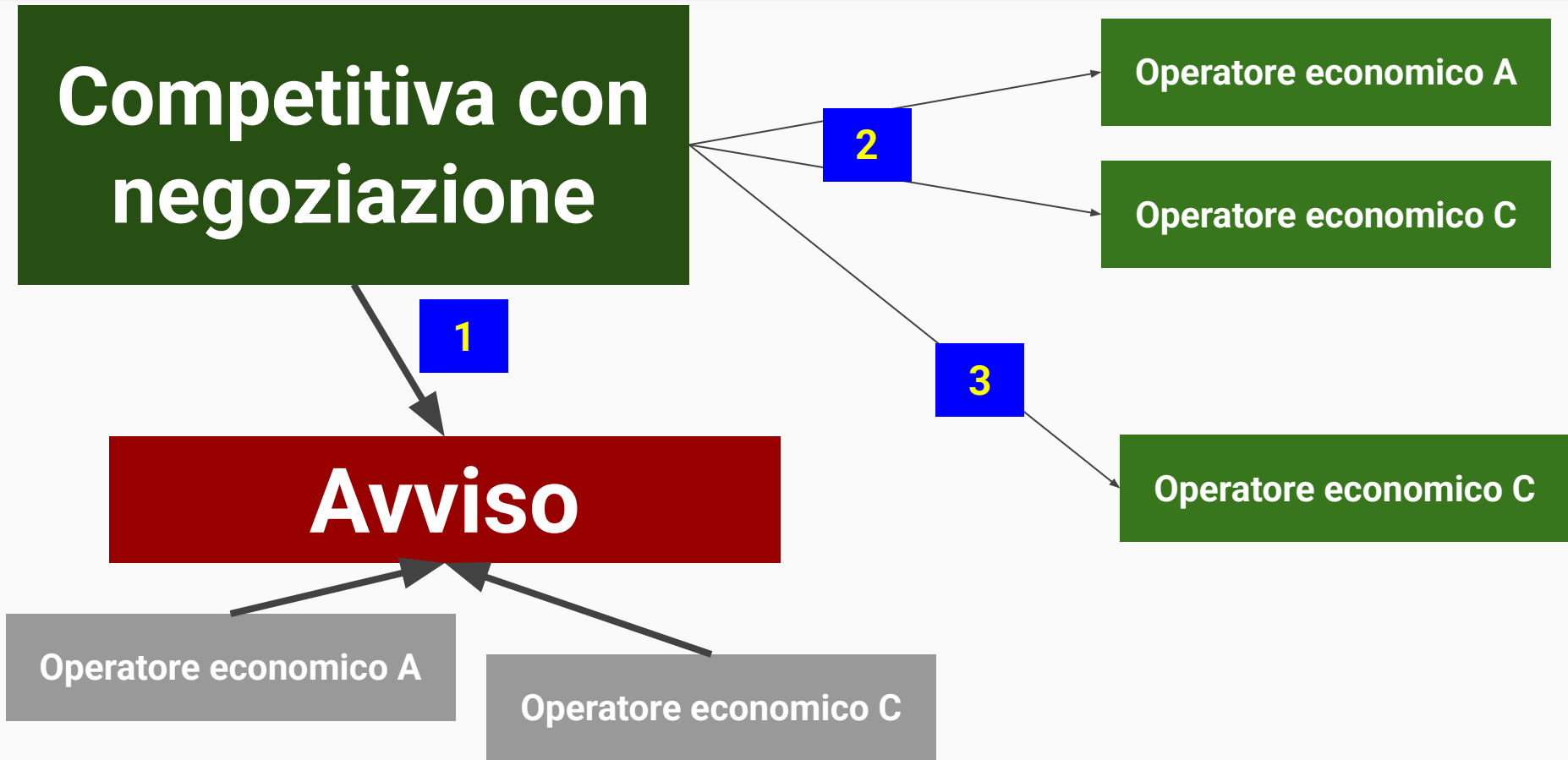
2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C



Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

1. Nelle procedure competitive con negoziazione **qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso** di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano **l'oggetto** dell'appalto fornendo una **descrizione delle loro esigenze**, illustrando le **caratteristiche** richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i **criteri** per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i **requisiti minimi** che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **dieci** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di **venticinque** giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.
6. **Solo gli operatori economici invitati** dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare **un'offerta iniziale**. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere **negoziare per migliorarne il contenuto**, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione **possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare**. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un **termine** entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, **valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano** l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

Art. 73. (Procedura competitiva con negoziazione)

9. Le stazioni appaltanti **possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione** qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilità.

Art. 74

**Dialogo
competitivo**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C



Art. 74. (Dialogo competitivo)

1. Nel dialogo competitivo **qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso** di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta** giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.
3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le **esigenze che intendono perseguire**, i **requisiti** da soddisfare, il **criterio di aggiudicazione**, la **durata** indicativa della procedura nonché eventuali **premi o pagamenti** per i partecipanti al dialogo. L'appalto è aggiudicato **unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo** conformemente all'articolo 108.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

4. **Prima** dell'avvio del dialogo le stazioni appaltanti possono organizzare una **consultazione** con gli operatori economici selezionati sulla base della documentazione posta a base di gara e sulle modalità di svolgimento del dialogo. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della consultazione i partecipanti selezionati possono recedere dal dialogo.

5. Il **dialogo competitivo riguarda tutti gli aspetti dell'appalto** ed è finalizzato all'individuazione e alla definizione dei **mezzi più idonei** a soddisfare le necessità della stazione appaltante. Ove previsto nel bando di gara o nel documento descrittivo e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, il dialogo competitivo può svolgersi **in fasi successive** per ridurre il numero di soluzioni emerse durante la fase del dialogo. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione o le soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze. **Dichiarato concluso il dialogo** e informati i partecipanti rimanenti, la stazione appaltante **invita ciascuno di loro a presentare l'offerta finale** sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. L'offerta contiene tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

.... Le offerte presentate possono essere, su richiesta della stazione appaltante, chiarite, precisate e perfezionate. **I chiarimenti, le precisazioni e il completamento delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto**, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

6. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Art. 74. (Dialogo competitivo)

7. La stazione appaltante **può condurre ulteriori negoziazioni con l'operatore economico che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo** per confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell'offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto, a condizione che da ciò non consegua la **modifica sostanziale** di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.

**Partenariato per
l'innovazione**

1

Avviso

Operatore economico A

Operatore economico C

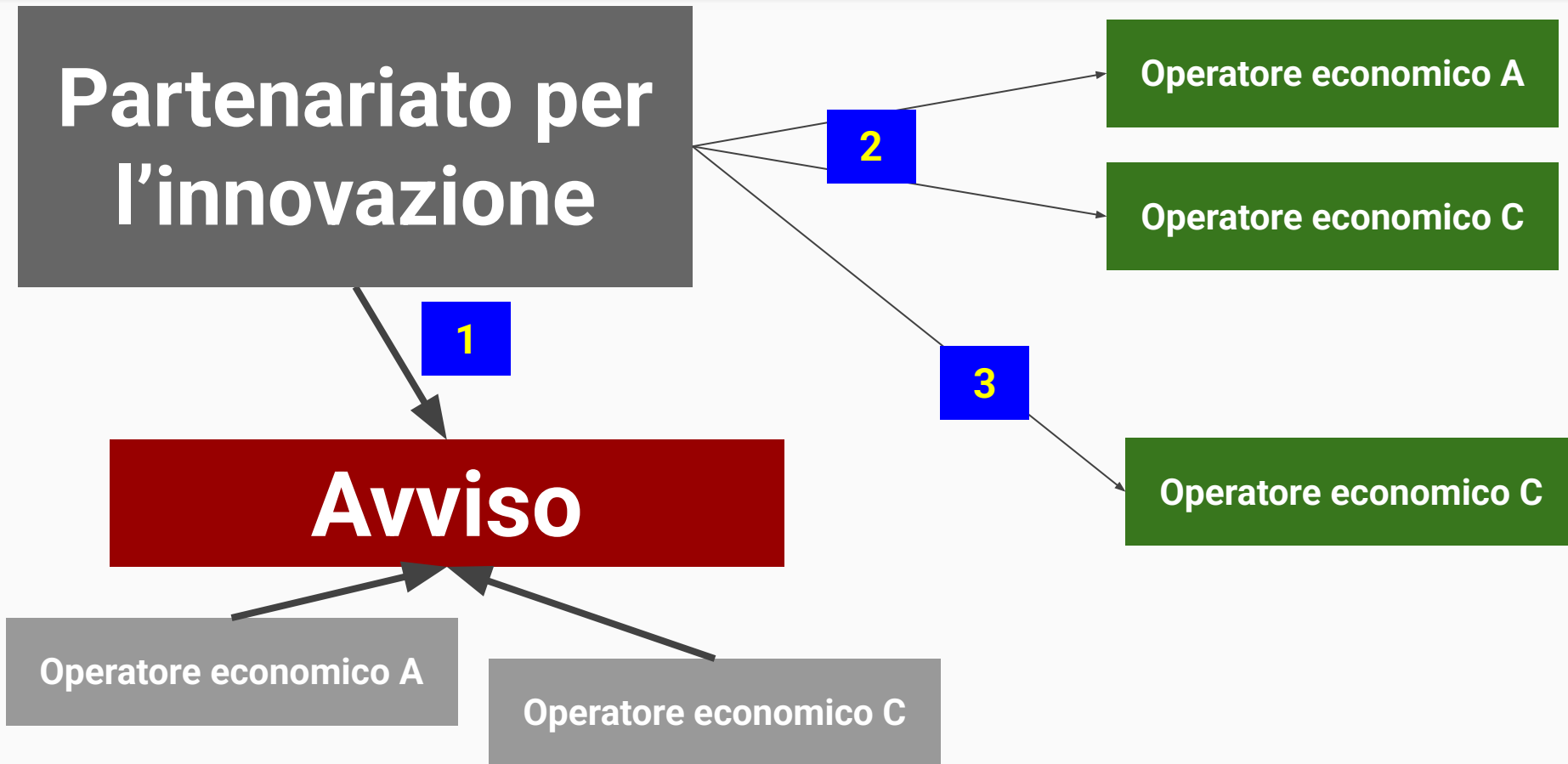
2

Operatore economico A

Operatore economico C

3

Operatore economico C



Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

1. Nei documenti di gara la stazione appaltante **identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato**. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono **sufficientemente precise** per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
2. Nel partenariato per l'innovazione **qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso** di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

3. La stazione appaltante può decidere di **instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate**. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. **Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'articolo 108.

4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

5. Il partenariato per l'innovazione è **strutturato in fasi successive** secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, **il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo**. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa **obiettivi intermedi** che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante **può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione** o, nel caso di un partenariato con più operatori, **di ridurre il numero degli operatori** resolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

Art. 75. (Partenariato per l'innovazione)

6. **L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto**, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

**Negoziata
senza bando**

```
graph TD; A[Negoziata senza bando] --> B[Operatore economico B]; A --> C[Operatore economico C]; A --> D[Operatore economico A];
```

Operatore economico B

Operatore economico A

Operatore economico C

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara **quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti**, dandone **motivatamente conto nel primo atto** della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e **nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3**. A tali fini le stazioni appaltanti **tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato** eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

2. Le stazioni appaltanti **possono** ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

a) quando **non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata**, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura **aperta o ristretta**, purché le condizioni iniziali dell'appalto **non siano sostanzialmente modificate** e purché sia trasmessa una **relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima**; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi **possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per **ragioni di estrema urgenza** derivante da **eventi imprevedibili** dalla stazione appaltante, i **termini** per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza **non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti**.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano **solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.**

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

4. Nel caso di appalti pubblici di **forniture** la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati **esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo**, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di **consegne complementari effettuate dal fornitore originario** e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per **forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime**;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a **condizioni particolarmente vantaggiose**, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

5. La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai **servizi** quando l'appalto faccia seguito a un **concorso di progettazione** e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

6. La procedura prevista dal presente articolo può essere usata **per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi**, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano **conformi al progetto a base di gara** e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1 *[procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione]*. Il **progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari** e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è **indicata sin dall'avvio del confronto competitivo** nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è **computato** per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è **limitato al triennio successivo** alla stipulazione del contratto d' appalto iniziale.

Art. 76. (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

7. Ove possibile, le stazioni appaltanti **individuano gli operatori economici da consultare** sulla base di informazioni riguardanti le **caratteristiche** di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali **desunte dal mercato**, nel rispetto dei principi di **trasparenza** e **concorrenza**, selezionando **almeno tre operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

	APERTA	RISTRETTA	NEGOZIATA CON BANDO	NEGOZIATA SENZA BANDO
Bando di gara	☒	☒	☒	☐
Disciplinare di gara	☒	☒	☒	☐
Lettera di invito	☐	☒	☒	☒
Schema di Contratto/Capitolato	☒	☒	☒	☒
Schema di Dichiarazione Sostitutiva	☒	☒	☒	☒
Schema di Offerta economica	☒	☒	☒	☒

Criteri di aggiudicazione

Articolo 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti

4. Sono **inammissibili** le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo **supera** l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, **salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività** *(parole aggiunte dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

PREZZO PIU' BASSO

O.E.P.V

**Offerta economicamente
più vantaggiosa**

O.E.P.V - Offerta economicamente più vantaggiosa

PREZZO
Punteggio
0-100

QUALITA'
Punteggio
100-0

Minor prezzo



100% prezzo

Anomalia (esclusione automatica)

Caratteristiche standardizzate

Prenotazione-riduzione impegno

Commissione giudicatrice

Anomalia

Offerta tecnica ed economica



Offerta economicamente più vantaggiosa

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo **o sulla base dell'elemento prezzo o del costo**, seguendo un criterio di **comparazione** costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'**allegato II.8**, con riguardo al costo del ciclo di vita.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

2. Sono aggiudicati **esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai **servizi sociali** e di **ristorazione** ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
- d) gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;
- e) gli affidamenti di **appalto integrato**;
- f) i contratti relativi ai **lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

4. I **documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione** dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata **sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto**. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di **beni e servizi informatici** per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di **cybersicurezza**, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

.... Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **10 per cento**. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del **30 per cento**.

Istituti dell'affidamento

Requisiti di ordine generale

Requisiti di ordine speciale

- a) idoneità professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ maturato nei migliori **tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** (*parole sostituite dall'art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) a quello di indizione della procedura

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ negli ultimi dieci anni (*parole sostituite dall'art. 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

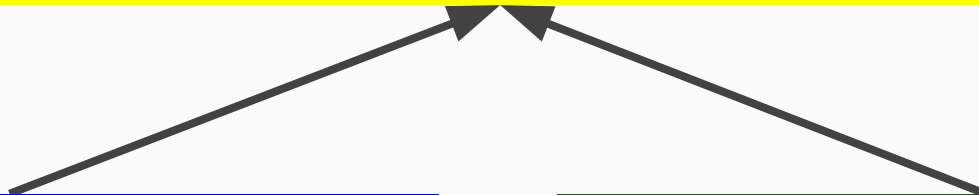
Raggruppamenti temporanei

R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo Imprese)

Mandataria

Mandante

Mandante



ORIZZONTALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

VERTICALE

Mandataria

Mandante

Mandante

Mandataria

Mandante

Mandante

Avvalimento

AVVALIMENTO

```
graph TD; A[AVVALIMENTO] --> B[Di garanzia]; A --> C[Operativo];
```

Di garanzia

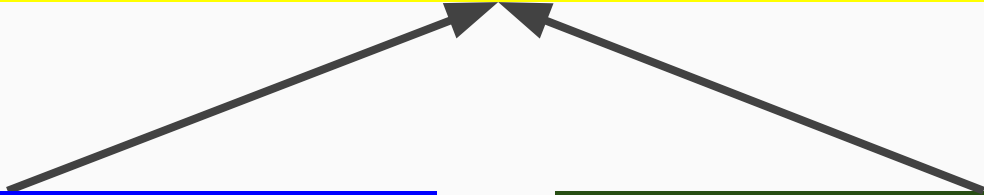
Operativo

AVVALIMENTO

AUSILIATA

Ausiliaria

Ausiliaria



AUSILIATA

```
graph TD; A[AUSILIATA] --> B[SUBAPPALTO]; B --> C[Ausiliaria]; B --> D[Ausiliaria];
```

SUBAPPALTO

Ausiliaria

Ausiliaria

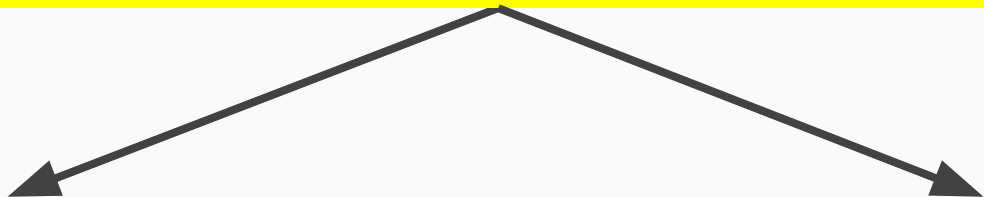
Subappalto

SUBAPPALTO

AGGIUDICATARIA

Subappaltatrice

Subappaltatrice



Garanzie

Garanzie

```
graph TD; A[Garanzie] --> B[Partecipazione (106)]; A --> C[Esecuzione (117)]; B --> D[Provvisoria]; C --> E[Definitiva];
```

Partecipazione (106)

Provvisoria

Esecuzione (117)

Definitiva

Art. 106. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al **2 per cento del valore complessivo della procedura** indicato nel bando o nell'invito. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'**1 per cento** oppure incrementarlo sino al **4 per cento**. ... La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Art. 117. (Garanzie definitive)

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. ...

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva **non si applicano** le **riduzioni** previste dall'articolo 106, comma 8, e gli **aumenti** previsti dall'articolo 117, comma 2. *(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI ANAC

~~Linee Guida
VINCOLANTI~~

Pareri vincolanti

Linee Guida
NON VINCOLANTI

Pareri non vincolanti

Delibere e altri atti

Sanzioni

**Determina
a contrarre**

Bando/Avviso

Chiarimenti

Scadenza termini

Determina

Soccorso istruttorio

Determina

Ammessi/Esclusi

Determina

Commissione

Determina

Aggiudicazione



Disciplinare

Capitolato

DGUE

FAQ

Chiarimenti

Anomalia

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

1. Le stazioni appaltanti valutano la **congruità**, la **serietà**, la **sostenibilità** e la **realizzabilità** della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti **richiedono per iscritto** all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

3. Le **spiegazioni** di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'**economia del processo** di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le **soluzioni tecniche** prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'**originalità** dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

4. **Non sono ammesse giustificazioni:**

a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

b) in relazione agli ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

5. La stazione appaltante **esclude** l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Art. 110. (Offerte anormalmente basse)

6. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Stipula

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

1. Il contratto è stipulato, **a pena di nullità, in forma scritta** ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), **in modalità elettronica** nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in **forma pubblica amministrativa** a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con **atto pubblico notarile informatico** oppure mediante **scrittura privata**.

...

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

... In caso di **procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti**, **il contratto può essere stipulato anche** (*parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) **mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale**, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

2. **Divenuta efficace l'aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

3. Il contratto **non può essere stipulato prima di trentadue** (*parola sostituita dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024*) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio **non si applica** nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

4. **Se è proposto ricorso** avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

5. **Se la stipula del contratto non avviene nel termine** per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. **All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.**

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

8. Il contratto è sottoposto alla **condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista**, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno **facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile** derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

10. Con la tabella di cui all'**allegato I.4** al codice è individuato il **valore dell'imposta di bollo** che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

ALLEGATO I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (Art. 18, comma 10)

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Accordo di collaborazione

Articolo 82-bis - Accordo di collaborazione

1. Le stazioni appaltanti **possono** inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo **schema di un accordo di collaborazione plurilaterale** con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di **meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati** coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

L'accordo di collaborazione **non sostituisce il contratto principale** e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

Mercati elettronici

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

3-bis. **In caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è **autorizzato** a disporre comunque **l'aggiudicazione**, che è immediatamente efficace, **previa acquisizione** di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti

... Resta fermo l'obbligo di concludere **in un congruo termine le verifiche** sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. *(comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)*

Strumenti di acquisto



Strumenti di negoziazione



Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	"maxi negoziata"	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Procedure di affidamento   Procedure telematiche	Affidamento diretto	Competitiva con negoziazione	Negoziata senza bando	“maxi negoziata”	Aperta
ODA	X		X		
T.D.	X	X	X		
R.d.O.	X	X	X	X	X

Programmazione

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione

Lavori

**Programma
triennale**

Servizi

Forniture

**Programma
triennale**

Soglie della programmazione

Lavori

**Dai
150.000**

Servizi & Forniture

**Dai
140.000**

Avviso di pre-informazione

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota **entro il 31 dicembre di ogni anno** l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando **sul proprio sito istituzionale** un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui **all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1**. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione è **pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea** o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione **all'ANAC** che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti **sub-centrali** possono utilizzare **un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:**

- a) si riferisca **specificatamente** alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
- b) **indichi** che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
- c) **contenga**, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
- d) **sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre 12 dodici mesi prima** della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.

Art. 81. (Avvisi di pre-informazione)

3. L'avviso di cui al comma 2 è **pubblicato sul sito istituzionale** della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.
4. Il **periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi** dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PRE-INFORMAZIONE (articolo 81, comma 1)

SEZIONE B.1 – Informazioni che devono comparire in ogni caso.

1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 88, comma 2, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
8. Se l'avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto/gli appalti di cui all'avviso di pre-informazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

SEZIONE B.2 – Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l'avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 81, comma 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla amministrazione appaltante il loro interesse per l'appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implicino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
 - a) si tratta di un accordo quadro;
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti;
 - b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
 - c) una breve descrizione dei criteri di selezione.

ALLEGATO II.6 - Informazioni in avvisi e bandi

6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell'appalto o degli appalti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Piattaforma di approvvigionamento digitale ove è possibile compilare le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
 - a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta o accettata;
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica;
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

APPALTI

Giurisprudenza

Giurisprudenza

L'omessa indicazione nel bando di gara dei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, o la loro formulazione generica e indeterminata, comporta la violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, inficiando la legittimità dell'intera procedura.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III

Numero Sentenza: 1025/2024

Giurisprudenza

Nella procedura aperta, la stazione appaltante ha l'obbligo di motivare adeguatamente le proprie scelte discrezionali, in particolare in relazione all'esclusione di un concorrente per carenza dei requisiti di partecipazione. Una motivazione generica o stereotipata non soddisfa tale obbligo.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione V

Numero Sentenza: 01876/2025

Giurisprudenza

Nella procedura ristretta, la fase di prequalifica è finalizzata ad operare una selezione dei concorrenti in possesso dei requisiti minimi richiesti. La stazione appaltante deve esercitare tale potere selettivo in modo rigoroso e trasparente, motivando adeguatamente l'ammissione o l'esclusione dei candidati.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II

Numero Sentenza: 0345/2025

Giurisprudenza

L'invito a presentare offerta nella procedura ristretta deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire ai concorrenti selezionati di formulare un'offerta consapevole e completa. La mancata indicazione di elementi rilevanti del contratto può costituire una violazione dei principi di trasparenza e leale concorrenza.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione III

Numero Sentenza: 01599/2024

Giurisprudenza

L'obbligo di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sulla piattaforma digitale dei contratti pubblici è essenziale per garantire la massima partecipazione e trasparenza nella procedura aperta. L'omessa o tardiva pubblicazione può costituire motivo di illegittimità.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I

Numero Sentenza: 00789/2025

Giurisprudenza

Nella valutazione delle offerte nella procedura aperta, la commissione giudicatrice deve operare in piena trasparenza, verbalizzando dettagliatamente le operazioni compiute e motivando i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, con specifico riferimento ai criteri di valutazione predefiniti nel bando.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione IV

Numero Sentenza: 02112/2024

Giurisprudenza

La stazione appaltante non può modificare sostanzialmente le regole di gara definite nel bando durante lo svolgimento della procedura aperta, in quanto ciò lederebbe il principio di par condicio e la legittima aspettativa dei concorrenti.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II
Numero Sentenza: 00567/2025

Giurisprudenza

L'esclusione di un concorrente dalla procedura aperta per un vizio formale non sostanziale deve essere valutata con il principio di proporzionalità e favor participationis, consentendo, ove possibile, la regolarizzazione della documentazione.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione VI

Numero Sentenza: 01954/2025

Giurisprudenza

Nella procedura ristretta, la lettera di invito a presentare offerta deve specificare chiaramente i termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché i criteri di valutazione che saranno utilizzati per la successiva aggiudicazione.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III

Numero Sentenza: 00412/2024

Giurisprudenza

La stazione appaltante, nella fase di selezione dei candidati nella procedura ristretta, può legittimamente richiedere il possesso di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, purché tali requisiti siano proporzionati e pertinenti all'oggetto dell'appalto.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione V

Numero Sentenza: 02345/2025

Giurisprudenza

Nella procedura ristretta, la mancata risposta ad un chiarimento richiesto da un candidato ammesso alla fase successiva può costituire una violazione del principio di trasparenza e correttezza da parte della stazione appaltante.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione I
Numero Sentenza: 00632/2025

Giurisprudenza

L'ammissione o l'esclusione dei candidati nella procedura ristretta deve essere comunicata a tutti i partecipanti, con l'indicazione delle ragioni della decisione, al fine di garantire la trasparenza del procedimento.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione III

Numero Sentenza: 01789/2024

Giurisprudenza

Nella procedura ristretta, la presentazione di varianti all'offerta è ammissibile solo se espressamente prevista nella lettera di invito e nel rispetto delle condizioni ivi indicate.

Giudice: Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione II
Numero Sentenza: 00910/2025

Giurisprudenza

La stazione appaltante, anche nella procedura ristretta, ha il potere-dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di partecipazione e di escludere coloro che abbiano fornito informazioni false o fuorvianti.

Giudice: Consiglio di Stato, Sezione IV

Numero Sentenza: 02567/2025

APPALTI

**Giurisprudenza
consolidata**

Giurisprudenza

Massima: Il principio del risultato costituisce il fulcro del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023), orientando l'azione amministrativa verso l'aggiudicazione del contratto al miglior offerente nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Massima: La digitalizzazione delle procedure di affidamento rappresenta un elemento centrale del D.Lgs. 36/2023, mirando alla semplificazione e all'efficienza dell'azione amministrativa, nonché alla maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi.

Massima: L'accesso agli atti della procedura di gara è un diritto fondamentale dei partecipanti, funzionale alla tutela dei propri interessi legittimi, e può essere limitato solo in presenza di specifiche esigenze di riservatezza previste dalla legge.

Giurisprudenza

Massima: Il soccorso istruttorio, nel nuovo codice, è finalizzato alla sanatoria delle carenze documentali non essenziali e non alla integrazione postuma di requisiti di partecipazione o all'emenda di errori sostanziali nell'offerta.

Massima: La responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Progetto) assume un ruolo centrale nel garantire la corretta gestione dell'intera procedura di appalto, dalla fase di programmazione all'esecuzione del contratto.

Massima: L'applicazione del principio di rotazione, pur non essendo assoluto, mira a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e a prevenire la formazione di rendite di posizione. Le deroghe devono essere adeguatamente motivate.

Giurisprudenza

Massima: La motivazione dei provvedimenti amministrativi adottati nel corso della procedura di gara, in particolare quelli di esclusione e di aggiudicazione, deve essere chiara, esplicita e congrua, consentendo ai partecipanti di comprendere le ragioni delle decisioni assunte.

Massima: L'utilizzo di criteri di valutazione qualitativa delle offerte deve essere strettamente correlato all'oggetto del contratto e finalizzato ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto non solo del prezzo ma anche di elementi tecnici, funzionali e ambientali.

Massima: Le cause di esclusione dalle procedure di appalto sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente, nel rispetto del principio di massima partecipazione.

Giurisprudenza

Massima: La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dalla legge e previa verifica dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario.

Massima: L'autonomia contrattuale della stazione appaltante incontra dei limiti nei principi generali dell'ordinamento, nei vincoli derivanti dalla normativa di settore e negli atti di autorganizzazione della procedura di gara, come il bando e la lettera di invito.

Massima: La trasparenza amministrativa impone che ogni fase della procedura di appalto sia improntata alla chiarezza e alla conoscibilità degli atti, garantendo ai partecipanti la possibilità di comprendere le decisioni assunte e di esercitare i propri diritti.

Giurisprudenza

Massima: Il principio di buona fede e correttezza deve improntare il comportamento sia della stazione appaltante che degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, in tutte le fasi del procedimento.

Massima: L'interpretazione del bando di gara deve avvenire secondo i canoni ermeneutici previsti dall'articolo 1362 e seguenti del Codice Civile, privilegiando il senso letterale delle parole utilizzate, salvo che ciò conduca a risultati manifestamente irragionevoli o contrari alla volontà della stazione appaltante.

Massima: La parità di trattamento tra i concorrenti implica che a tutti i partecipanti alla procedura di gara siano offerte le medesime opportunità e che non siano poste in essere discriminazioni o favoritismi ingiustificati.

Giurisprudenza

Massima: L'onere della prova in merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e all'affidabilità dell'offerta grava sull'operatore economico concorrente. La stazione appaltante ha il potere di effettuare le verifiche necessarie.

Massima: La disciplina del subappalto è improntata al contemperamento tra la libertà di organizzazione dell'aggiudicatario e la necessità di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e la verifica dei requisiti di idoneità dei subappaltatori.

Massima: Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono ammesse solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, al fine di evitare alterazioni sostanziali del contratto originario e di tutelare la concorrenza.

Altre sentenze

Cons. Stato Sez. V, 13/09/2024, n. 7570

I chiarimenti della Stazione appaltante debbono rispettare il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione di gara oggetto di interpretazione (limite che deriva dai principi di trasparenza, pubblicità e par condicio nelle gare di appalto di matrice comunitaria della regolarità delle procedure di affidamento)", che impone che il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati. Nel caso in cui invece al chiarimento sia riconosciuta una portata novativa si deve dare prevalenza alle clausole della lex specialis ed al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono. (Conferma T.A.R Sardegna, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 28.)

Cons. Stato Sez. V, 13/09/2024, n. 7570

Nell'interpretazione delle clausole della lex specialis di gara deve reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di **trasparenza e di "par condicio"**, l'interpretazione **letterale** delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale. (Conferma T.A.R. Sardegna, sez. II, 22 gennaio 2024, n. 28.)

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 11/09/2024, n. 565

Il divieto di "partecipazione" alle gare di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. n. 50/2016, oggi art. 95 comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 36/2023 - in quanto strumentale alla tutela dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione e, quindi, fiducia nei reciproci rapporti con la p.a. - si riferisce agli operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale in quanto partecipanti alla medesima "gara" ma non anche a quelli che partecipano a gare diverse, quali quelle funzionali all'assegnazione di Lotti diversi. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 06/08/2024, n. 15720

L'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici **non ha determinato la totale equiparazione tra i «costi della manodopera» e gli «oneri di sicurezza da interferenze» (c.d. oneri fissi)**: difatti, solo questi ultimi sono (come già lo erano, per giurisprudenza pacifica, sotto la vigenza del precedente codice) integralmente predeterminati dall'amministrazione aggiudicatrice in maniera **fissa ed imm modificabile**. Il costo del lavoro invece, essendo contrattato in un mercato solo parzialmente regolamentato, non può essere calcolato in maniera certa sulla base di parametri algebrici inequivocabili: d'altronde, quella formulata nel bando dalla stazione appaltante è una stima che sconta inevitabili margini di opinabilità e, conseguentemente, non può essere considerata cogente per l'operatore economico.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 22/07/2024, n. 2642

Per **offerta anormalmente bassa** si intende quella che, in quanto tale e rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando di gara, suscita il **sospetto** della scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per l'inidoneità ad assicurare all'operatore economico un adeguato profitto. In tale prospettiva, pertanto, anche l'indicazione maggiori costi della manodopera può costituire indice di anomalia qualora suscettibile di incidere sulla remuneratività dell'offerta, andando ad abbattere l'utile ritraibile dall'importo offerto. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 16/07/2024, n. 1494

La logica **favorevole alla concorrenza** del settore degli appalti pubblici impedisce di considerare i corrispettivi professionali rigidamente vincolati ai parametri **tabellari**; inoltre, alla luce del quadro normativo equivoco, non vi può essere eterointegrazione automatica dei disciplinari di gara con le disposizioni di cui alla L. n. 49/2023.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 15/07/2024, n. 2189

A fronte del chiaro dettato normativo recato dall'art. 96, comma 10, lett. c, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. e - relativa all'ipotesi che "l'offerente abbia commesso un **illecito professionale grave**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati" - rileva "per tre anni decorrenti rispettivamente (...) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi", è **precluso alla stazione appaltante estendere il proprio controllo** a fattispecie che si collocano al di fuori dell'ambito temporale individuato dalla norma, ponendosi ciò anche in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di interpretazione restrittiva delle stesse, in quanto deve prevalere il principio del favor participationis.

Corte dei Conti Sardegna Sez. contr. Delib., 09/07/2024, n. 72

... La giurisprudenza ha dunque precisato che la **società in house costituisce una longa manus dell'Amministrazione**, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l'amministrazione pubblica. Da quanto sopra deriva **l'applicabilità** alle stesse società in house della disciplina in tema di **funzioni tecniche** prevista dall'art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate P.A. ... in ogni caso risponde a criterio di ragionevolezza che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche a personale delle società in house.

Cons. Stato Sez. VII, 01/07/2024, n. 5789

L'eccessiva rigidità della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte di gare pubbliche, unita all'eccessivo "**formalismo**" con cui la stazione appaltante ha gestito la gara, sono contrari alle disposizioni contenute nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici.

Cons. Stato Sez. V, 28/06/2024, n. 5741

In sede di applicazione del principio di **rotazione**, l'invito rivolto al gestore uscente non può essere giustificato **esclusivamente sulla base di un giudizio positivo** alla luce del grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale, sia perché il testo dell'art. 36, comma 2, non contempla tale limite applicativo (mentre un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale elemento che giustifica l'affidamento al precedente gestore, è attualmente contenuto nell'art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia perché il criterio di rotazione **prescinde, in linea di principio, dal merito professionale** del precedente gestore, non è diretta a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (mentre può essere sufficiente a giustificare il mancato invito del precedente affidatario un eventuale giudizio negativo, anche se il numero di operatori reperibili sul mercato sia inferiore a quello di legge). (Conferma T.A.R. Calabria, Sez. I, 11 luglio 2023, n. 1019.)

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 27/06/2024, n. 222

La **clausola di sbarramento** non attiene alla fase di ammissione del concorrente alla procedura, ma a quella di valutazione dell'offerta tecnica e deve considerarsi assimilabile alle previsioni che ne individuino il contenuto minimo essenziale, pacificamente ritenute compatibili con il principio di tassatività delle clausole di esclusione.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 10/06/2024, n. 3633

In caso di **carenze nelle giustificazioni delle voci di costo** durante il procedimento di verifica dell'anomalia, è necessario che la stazione appaltante **approfondisca** ulteriormente l'istruttoria e verifichi concretamente l'impatto dei costi non adeguatamente spiegati sull'economicità complessiva dell'offerta prima di escludere un concorrente dalla gara.

Cons. Stato Sez. V, 04/06/2024, n. 4984

Con il c.d. **soccorso procedimentale** è, in linea generale, ammessa la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo dell'offerta tecnica o economica, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta. Il soccorso procedimentale consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta. Simili chiarimenti o puntualizzazioni di elementi dell'offerta non possono tradursi in una operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta. Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio. (Conferma T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, n. 718/2023.)

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 04/06/2024, n. 2096

La **finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta** è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguente concreta probabilità di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi e oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile di impresa, affinché la stessa possa rimanere sul mercato. (Accoglie il ricorso principale e quello per motivi aggiunti.)

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 06/05/2024, n. 2959

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023) pone il principio del risultato e il principio della fiducia come criteri guida per l'azione amministrativa. In tale contesto, **un chiarimento interpretativo delle regole di gara che favorisca l'ammissione di più concorrenti, in attuazione di detti principi, non può essere considerato modificativo della lex specialis**. Il chiarimento, rendendo esplicita l'equivalenza funzionale tra prodotti di dosaggio e confezionamento diverso, consente il miglior risultato possibile e il rispetto della concorrenza, senza alterare il carattere vincolante delle specifiche tecniche.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 29/04/2024, n. 98

Il **principio dell'equivalenza delle specifiche tecniche** è diretto a evitare che le norme obbligatorie, le omologazioni nazionali e le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite espulsioni di concorrenti, con il pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche richieste, ed è pertanto diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell'offerta alle specifiche tecniche inserite nella lex specialis. Tale principio non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate, come nel caso in cui l'offerta comprenda una soluzione la quale, sul piano oggettivo, funzionale e strutturale, non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie, previste nel capitolato di appalto. La stazione appaltante infatti non può aggiudicare il contratto ad un concorrente che abbia prodotto un'offerta che viola manifestamente le condizioni tassativamente poste dal bando a pena di esclusione. In tal caso la difformità si risolve infatti in un inammissibile aliud pro alio che, di per sé, comporta necessariamente l'esclusione dalla gara. (Rigetta il ricorso.)

Cons. Stato (Ad. Plen.), 24/04/2024, n. 7

In materia di appalto, il **mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito del mancato versamento del contributo unificato** nei tempi previsti integra la causa di esclusione dalla procedura di gara prevista dall'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove la violazione sia grave e definitivamente accertata. Con riferimento al requisito concernente l'assenza di debiti tributari, la certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente (Agenzie delle Entrate o eventualmente altra amministrazione titolare di poteri impositivi), ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, deve coprire l'intero lasso temporale rilevante, ovvero quello che va dal momento di presentazione dell'offerta sino alla stipula del contratto. Indipendentemente dalle verifiche compiute dalla stazione appaltante, il concorrente che impugna l'aggiudicazione può sempre dimostrare, con qualunque mezzo idoneo allo scopo, sia che l'aggiudicatario fosse privo, ab origine, della regolarità fiscale, sia che egli abbia perso quest'ultima in corso di gara.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 23/04/2024, n. 493

A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti e, dunque maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione. (Respinge il ricorso originario e quello per motivi aggiunti.)

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 16/04/2024, n. 449

Laddove si verifichi l'ipotesi di **perdita dei requisiti da parte di una consorziata**, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è tenuta ad interpellare il Consorzio e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, provvede ad assegnare un congruo termine per la predetta riorganizzazione.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 16/04/2024, n. 1432

In materia di gare pubbliche, **qualora oggetto di avvalimento sia una certificazione di qualità, o un'attestazione di qualificazione** per l'esecuzione di lavori, è indispensabile che l'impresa ausiliaria **metta a disposizione** dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione o l'attestazione. Invero, l'attestazione SOA. è rilasciata da appositi organismi a seguito di un'articolata verifica volta ad accertare la sussistenza, in capo all'impresa richiedente, oltre che dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di ordine speciale quali adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata idoneità tecnica e organizzativa, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo, sicché, quando oggetto dell'avvalimento sia l'attestazione SOA, l'effettiva operatività del "prestito" richiede che siano messi a disposizione tutti i mezzi e le risorse valutati ai fini della qualificazione e del rilascio del relativo attestato per le lavorazioni d'interesse.

Cons. Stato Sez. V, 02/04/2024, n. 3007

La predisposizione di un progetto di opera pubblica da parte di un professionista privato non comporta alcun automatismo escludente per il suo concorso all'affidamento dei relativi lavori, ma deve essergli consentito di dimostrare che dalla redazione del progetto a base di gara non gli è derivato alcun vantaggio competitivo, in conformità al principio di proporzionalità di matrice euro-unitaria. In altri termini, se non vi è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all'avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista, vi è nondimeno una presunzione normativa d'incompatibilità che l'interessato deve ribaltare. (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 464/2023.)

Cons. Stato Sez. V, 02/04/2024, n. 3007

Nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con d.l.gs. n. 36 del 2023, il **divieto di appalto integrato può dirsi superato** nella ricorrenza di presupposti indicati nell'art. 44, con cui si è affidato al legislatore delegato il compito di individuare le "ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta" (art. 1, comma 2, lett. ee) della l. n. 78 del 2022). (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 464/2023.)

Giurisprudenza

Cons. Stato Sez. III, 26/03/2024, n. 2866

Il **principio del risultato** nella disciplina dell'attività dell'amministrazione, affermato nel codice dei contratti pubblici, non va riguardato ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al **principio di legalità**, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale **frizione**: al contrario, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell'area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili. (T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 2678/2023.)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II Ord., 12/03/2024, n. 89

L'**art. 11, D.Lgs. n. 36/2023** determina una limitazione della libertà di organizzazione aziendale e **non può essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo**, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza ed al principio di massima partecipazione. In presenza di più CCNL applicabili ed oggetto di dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve svolgere le opportune valutazioni in modo separato, per ciascuno di questi contratti collettivi, con la precisazione che **non è necessaria la sola parità di retribuzione**, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all'imposizione di un CCNL unico.

Cons. Stato Sez. III, 05/03/2024, n. 2149

Al dichiarato ed esplicito fine di agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a **suddividere in lotti** i grandi appalti fermo restando il rispetto delle specifiche normative di settore nonché dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza senza che si possa dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non discriminazione e di trasparenza.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 15/02/2024, n. 3093

Anche il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) dispone che uno dei casi in cui è consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è quella per cui essa occorra nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; **le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.**

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08/02/2024, n. 120

Qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi vale a conferire all'offerta la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne deve comportare l'esclusione dalla gara. Nel caso di specie, la volontà di scorporare il costo della manodopera dall'importo al quale applicare il ribasso percentuale, così come richiesto dalla lex specialis oltre che dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non emerge in modo univoco dall'offerta che risulta ambigua, incerta e indeterminata.

Cons. Stato Sez. V, 07/02/2024, n. 1263

Ai sensi dell'art. 104, co. 3 del D.Lgs. n. 104 del 2010 **le parti possono proporre motivi aggiunti in grado d'appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado**, dovendo rilevarsi come non ci si trovi in tale evenienza nell'ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure. La norma, costituendo un'eccezione alla regola del divieto dei nova nel giudizio di secondo grado, non si presta ad una lettura estensiva, che peraltro finirebbe per sovvertirne la stessa formulazione posta dal legislatore in termini inequivocabilmente negativi. Inoltre, l'impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giudizio. (Conferma T.A.R. Lombardia, Sez. I, sent. n. 705/2023 e ord. n. 57/2023.)

Giurisprudenza

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 06/02/2024, n. 190

La previsione di un corrispettivo nel contratto di avalimento resta sottratta al sindacato giurisdizionale, al punto che è ammissibile la validità di contratti di avalimento privi di clausole sul prezzo, purché connotati dalla patrimonialità delle prestazioni oggetto delle obbligazioni. (Rigetta il ricorso.)

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 06/02/2024, n. 190

La **polizza fideiussoria sottoscritta solo dal garante risulta idonea** a soddisfare quanto richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici,, ex art. 106 D.Lgs. n. 36 del 2023, e risulta quindi irrilevante la circostanza che la polizza recante la sottoscrizione anche dell'aggiudicataria sia dimessa solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora nel rispetto di detto termine risulti prodotta la polizza sottoscritta dal garante. (Rigetta il ricorso.)

Cons. Stato Sez. IV, 01/02/2024, n. 1046

Nelle gare pubbliche è **sempre da ammettersi la sanabilità di criticità afferenti alla cauzione provvisoria**, essendo questa un elemento formale della domanda, la cui mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale sono, di conseguenza, emendabili attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, ma la documentazione mancante deve essere di data anteriore rispetto alla scadenza del termine di partecipazione. La prova della data certa di formazione del documento contenente la garanzia provvisoria, anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere data mediante l'apposizione della marcatura temporale, che rende la data e l'ora di formazione del documento informatico opponibili ai terzi. A tal fine, non possono essere ritenute idonee né la sola firma digitale, né le procedure interne della società assicurativa che ha emesso la polizza.

Corte dei Conti Toscana Sez. contr. Delib., 29/01/2024, n. 3

Il **partenariato pubblico privato**, definito secondo i criteri previsti dal c. 1, art. 174, D.Lgs. n. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal c. 2, coi requisiti previsti dal c. 5 dello stesso art. 174, è un'operazione economica ove **può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche**, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'all. I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come prescritto dal c. 1 dell'art. 45.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, 23/01/2024, n. 325

In materia di gara di appalto, la previsione secondo cui va indicato il valore dell'offerta **in cifre e lettere** (e non il ribasso percentuale) giustifica **l'esclusione** dalla procedura, in quanto la relativa clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell'offerta. Tale incompletezza e indeterminatezza dell'offerta - che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l'onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell'offerta) - non può essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante, pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell'offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.

Cons. Stato Sez. V, 09/01/2024, n. 281

Il nuovo codice degli appalti consente il ricorso al cosiddetto **avvalimento premiale "puro", che in vigore del previgente codice non era consentito**. Nel regime del codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 vigeva il divieto di fare ricorso a un avvalimento che avesse l'esclusivo scopo di far conseguire all'ausiliata, che non necessitasse di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell'offerta (avvalimento c.d. premiale); tuttavia, quando il concorrente ricorreva all'avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui era carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contemplava anche le utilità fornite dall'ausiliaria (beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell'offerta dovevano poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l'attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all'esito dell'aggiudicazione e dell'affidamento del contratto.

T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 23/12/2023, n. 758

Le disposizioni del nuovo codice dei contratti, di cui al d.lgs. n. 36/2023, in tema di soccorso istruttorio non differiscono significativamente da quanto disposto dall'art. 83, co. 9, del d.lgs. n. 50/2016. Oggi come ieri, la disciplina in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilisce **l'obbligatorietà dell'attivazione del soccorso istruttorio** (ricavabile dall'uso del modo indicativo: «la stazione appaltante assegna») per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa e sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, con la sola esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. (Accoglie il ricorso.)

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 12/12/2023, n. 3738

La stazione appaltante, infatti, può anticipare l'adempimento dell'obbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso l'avviso di indagine di mercato; tale obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica, ma non è obbligata a farlo. (Rigetta il ricorso.)

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 01/12/2023, n. 1388

Il nuovo Codice degli Appalti pubblici ha introdotto una **nuova disciplina dell'accesso agli atti di gara** che, pur non applicandosi direttamente alla procedura in esame ratione temporis, è oltre modo significativo rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo.

Cons. Stato Sez. III, 28/11/2023, n. 10210

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica **le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum**, nel senso, cioè, che le offerte sono ritenute rispettose della lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento.

Cons. Stato Sez. V, 03/11/2023, n. 9541

Anche nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680) è consolidata nel senso che la mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta (non è superfluo rammentare, per il valore di principio che la norma può assumere anche in procedimenti esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione sui contratti pubblici, che nel nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n. 36 del 2023, la fattispecie è stata testualmente prevista all'art. 101, comma 3:

"La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto

a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Giurisprudenza

Corte dei Conti Toscana Sez. contr. Delib., 11/10/2023, n. 196

Tra le attività di programmazione **incentivabili** svolte dal personale dipendente ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, **non rientrano** quelle relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari.

Cod 117

Corso a cura di Simone Chiarelli

Codice dei contratti pubblici



Versione integrale

***Commento articolo per articolo del codice con aggiornamenti ed approfondimenti
(giurisprudenza, prassi, provvedimenti, esempi)***



simonechiarelli.pagina



@simonechiarelli



@simonechiarelli



<https://t.me/corsoconcorsi>



@simone_chiarelli



<https://chiarelli.eu/>





www.facebook.com/groups/338378656798172



[@omniavis](https://twitter.com/omniavis)



[@omniavis](https://www.youtube.com/@omniavis)



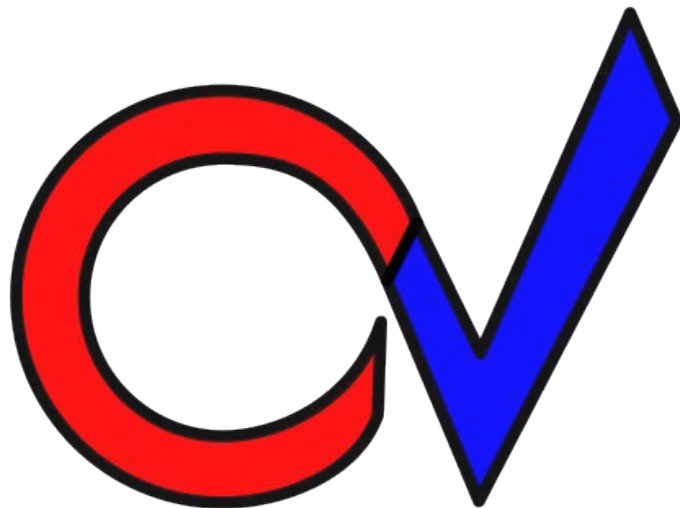
<https://t.me/corsoconcorsi>



[@simone_chiarelli](https://www.instagram.com/simone_chiarelli)



<https://formazione.omniavis.com>



Cell.
3337663638



Simone Chiarelli